

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot./345838/2004

OGGETTO: COMUNE DI OSASIO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
STRUTTURALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Osasio, con deliberazione C.C. n. 20 del 22/07/2004, trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. n. 44/2004)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione di adozione sopraindicata, finalizzati all'ampliamento di un'area artigianale esistente nei pressi di località Balbo;

rilevato che, nello specifico, il Comune, con la deliberazione n. 20/2004 testè citata e con i relativi allegati tecnici adottati, propone con il Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C., l'ampliamento di un'area a destinazione produttivo-artigianale esistente, mediante l'individuazione di una ulteriore porzione di territorio, suddivisa in n. 3 sub-aree da attuarsi gradualmente nel tempo ed in forma unitaria ai sensi delle prescrizioni dell'articolo 2.24 delle N.d.A. del P.R.G.C. vigente, al fine di consentire l'espansione delle attività in atto;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visti i pareri dei seguenti Servizi:

- Grandi Infrastrutture Viabilità, in data 21/06/2004;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77), in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Osasio con deliberazione C.C. n. 20 del 22/07/2004, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento all'intervento proposto, si rileva che la Variante, che si compone della sola "Relazione Tecnica" e da stralci di elaborato grafico, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici. In particolare, per quanto riguarda gli allegati, si richiamano le disposizioni dell'art. 14 L.R. 56/77 e le indicazioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989, le quali prevedono, tra l'altro, che "... le tavole di piano ... debbono essere quelle del P.R.G. con l'inserimento delle modifiche necessarie, sicché ad approvazione avvenuta, possano sostituire le tavole originarie del P.R.G. ..."; la documentazione trasmessa, non permette di localizzare l'intervento nell'ambito del territorio comunale. Si richiede pertanto di integrare la documentazione della Variante in sede di Progetto Definitivo, con una planimetria generale che evidenzi l'area in oggetto;
 - b) alla Variante, non risultano allegati studi ed approfondimenti di carattere geologico. Si ricorda che tali elaborati sono espressamente previsti, sia dalla Circolare sopraccitata che dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota tecnica esplicativa), che dispongono quanto segue:
 - l'art. 14 della **L.R. 56/77**, al punto 2 del 1° comma, prevede che tra gli allegati del P.R.G.C. siano presenti, tra gli altri: "le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio" e "la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza";
 - la **Circolare P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE**, recante indirizzi sulle procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici, alla Sezione II, relativa alle varianti al PRG prevede che "A seconda delle tematiche oggetto della variante (...) dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del PRG";
 - la **Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP**, dettante specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, al paragrafo 6, relativo alle varianti al PRG, dispone che

“... le indagini andranno sviluppate in modo del tutto analogo a quello descritto (per i Piani Regolatori, ndr), ma estese solo ad un intorno geomorfologicamente significativo alle aree in esame”. La Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. 7/LAP, al punto 1.3.1, ancor più esplicitamente, riporta che “... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall’art. 17 della L.R. 56/77”;

- c) con riferimento all’intervento, si evidenzia che le aree, oggetto di ampliamento, si trovano in fregio alla S.P. n. 147; si ricorda, a tale proposito, che non si potranno avere accessi diretti dalla strada provinciale. Si richiamano le direttive riportate all’art. 11.6 delle N.d.A. del P.T.C., le quali prevedono che “... Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e completamento che prevedano nuovi accessi sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi statali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito ...”. E’ pertanto opportuno prevedere per l’accesso alle suddette aree, l’esclusivo utilizzo della viabilità in progetto;
- d) alla Variante, infine, non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”. Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che “... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ...” (c. 3 art. 5) e che “... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica.” (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di Osasio ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,